

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 381

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STAGLIENO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1994

Modifica della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente
nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo

ONOREVOLI SENATORI. - Se, di questi tempi in cui la cooperazione italiana allo sviluppo viene comunemente ridefinita «malacooperazione», vogliamo finalmente interpretare, almeno in parte, lo spirito della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che è quello di porre la persona al centro di ogni processo di sviluppo, diventa quanto mai urgente rilanciare il ruolo delle organizzazioni non governative senza fine di lucro, che sono espressione di quella parte della società civile organizzata che ha sempre fatto della solidarietà tra i popoli il motore del proprio agire politico, costituendo il miglior prodotto della cooperazione che si è altrimenti principalmente ispirata più alla promozione del commercio estero italiano con i Paesi in via di sviluppo che non alla solidarietà.

È un fatto incontestabile che le organizzazioni non governative rappresentino tuttora la parte sana, secondo alcuni esperti l'unica, della cooperazione: ora che sprechi e malversazioni della cooperazione del nostro Paese stanno per essere messi in luce dalla magistratura, è indispensabile distinguere nettamente queste due anime della cooperazione italiana, una basata sul volontariato e sul radicamento sociale volto ad un recupero della società civile e al suo coinvolgimento in un forte spirito di solidarietà con i Paesi in via di sviluppo - come auspicato dalla Lega Nord - e l'altra evidenziata in questi giorni dalle cronache giudiziarie. Caratteristica qualificante di queste istituzioni private di cooperazione e, soprattutto, parametro che consente di distinguere le organizzazioni non governative degne di questo nome da quelle di corto respiro perchè prive di radicamento popolare o frutto di iniziative velleitarie ed incostanti, proliferate eccessivamente negli ultimi anni, è appunto il loro radicamento

nella società che si misura tanto nella capacità di condividere la situazione dei Paesi in cui si opera, quanto nel consenso che si riesce ad ottenere dall'opinione pubblica in termini di contributi privati riscossi. È quindi quanto mai opportuno che lo Stato incentivi la raccolta di questi fondi privati per la cooperazione, premiano le organizzazioni più attive e più qualificate a giudizio delle persone fisiche e giuridiche che hanno versato liberalità a loro vantaggio. Se è vero, come è vero, che si lamenta una eccessiva dipendenza economica della organizzazioni non governative dal finanziamento pubblico, è giusto condizionarlo alla effettiva ragione d'essere delle stesse (la partecipazione popolare) e quindi realizzare una sinergia tra finanziamento privato e finanziamento pubblico.

A questo proposito, le condizioni che hanno generato perplessità sull'efficacia dell'operato di alcune organizzazioni non governative e quindi ispirato il presente disegno di legge, consistono, oltre che nell'eccessiva dipendenza dai contributi pubblici di molte organizzazioni non governative, nella loro scarsa autonomia progettuale che si manifesta nella crescita dei progetti affidati dal Ministero (finanziati non denaro pubblico al 100 per cento) piuttosto che di quelli promossi dall'Organizzazione (finanziati solo fino al 70 per cento).

Per questi motivi chiediamo una riduzione della copertura finanziaria dei progetti «promossi» (dal 70 per cento al 60 per cento) o «affidati» (dal 100 per cento al 70 per cento) dal Ministero, prevedendo però contemporaneamente la possibilità di una loro integrazione proporzionata ai contributi deducibili a norma dell'articolo 30 della legge n. 49 del 1987, raccolti fra i privati.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le organizzazioni non governative hanno fino ad oggi gestito solamente una minima parte dei fondi pubblici stanziati complessivamente ogni anno ai fini della cooperazione (circa il 2 per cento), e introducendo il sistema da noi proposto la parte destinata alle organizzazioni non governative rimarrà pressappoco uguale, ma i finanziamenti

pubblici erogati alle organizzazioni non governative diventeranno ancor più un importante o fondamentale riconoscimento, nonché stimolo, delle capacità del volontariato, affinché esse diventino una componente sempre più presente nei progetti finalizzati a migliorare le condizioni di vita nei Paesi in via di sviluppo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 29. - (*Effetti delle idoneità*) - 1. Il Comitato direzionale verifica - ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge - la conformità, ai criteri stabiliti dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee, sentita la Commissione per le organizzazioni non governative di cui all'articolo 8, comma 10.

2. Le organizzazioni non governative, riconosciute idonee secondo l'articolo 28, sono tenute ogni anno a presentare alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo i bilanci consuntivi ed a documentare i contributi in denaro, da impiegarsi ai fini statuari della cooperazione allo sviluppo, erogati a loro favore a norma dell'articolo 30.

3. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo integra annualmente i finanziamenti e i contributi pubblici di cui al comma 4 con una somma complessivamente pari ad un terzo dei contributi deducibili risultanti a favore delle singole organizzazioni non governative riconosciute idonee nel bilancio annuale di cui al comma 2.

4. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività da loro promosse in misura non superiore al 60 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento, salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma 2-ter. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla

Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo in misura non superiore al 70 per cento.

5. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative. Le modalità e le quote di finanziamento o i contributi integrativi computati a norma del comma 3 sono definiti su indicazione delle organizzazioni non governative.

6. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale».

2. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per l'attuazione della presente legge.

